

***APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI: NEL TERMINE "GESTIONE", DEVE
RITENERSI COMPRESA ANCHE L'ATTIVITÀ DI "RISCOSSIONE" DEI TRIBUTI.***

L'affidamento di tutte le attività e, quindi, anche dell'attività di riscossione delle entrate, è infatti indicato con più proprietà con il termine "gestione", che comprende tutto il ciclo di trattazione dei tributi e delle altre entrate comunali

In tema di gara per l'affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie, della Tosap, volontaria e coattiva, dell'I.C.I , merita di essere segnalata la fattispecie decisa dal Consiglio di Stato con la decisione numero 4408 del 10 agosto 2007:

< La DITTA ALFA è stata esclusa dalla gara, in quanto le attestazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione non specificavano testualmente che detta società aveva svolto attività di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali indicati nel bando di gara, ma riportavano che la stessa aveva espletato la "gestione" delle predette entrate comunali.

Il T.A.R., condividendo le considerazioni svolte da questa Sezione in sede cautelare (su appello della Società DITTA ALFA avverso il diniego di sospensione degli atti impugnati statuito dallo stesso T.A.R.), ha affermato che le attestazioni rilasciate dai vari comuni per i quali la ricorrente in primo grado aveva operato, che certificavano come la stessa avesse svolto attività di "gestione" dei tributi e delle altre entrate comunali, rispondesse al requisito richiesto dal bando, giacché nel termine "gestione", deve ritenersi compresa anche l'attività di "riscossione" dei tributi.

Il termine "gestione", come la Sezione ha già avuto modo di affermare nella pronuncia cautelare, infatti, contrariamente a quanto ribadito anche in appello dalla Società DITTA BETA., sta ad indicare comprensivamente, tutte la fasi di trattazione dei tributi dall'accertamento alla esazione di essi e, quindi, si riferisce anche all'attività di riscossione>

A cura di Sonia LAzzini

REPUBBLICA ITALIANA N. 4408/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4874 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4874/2004, proposto dalla DITTA BETA., S.p.A., in persona del legale rappresentante, Sig. Felice Coppola, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Imondi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati, n. 11, presso lo studio Luponio-Como,

CONTRO

La DITTA ALFA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Angelica Buccelli e dall'Avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

il Comune di Cellole non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione I, del 30.1.2004, n. 1058.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 27.2.2007, il Consigliere Claudio Marchitello;

Uditi gli avvocati Marone per delega di Imondi e Clarizia, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Società DITTA ALFA, S.p.A. (successivamente San Giorgio, S.p.A.) ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Cellule “per l'affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie, della Tosap, volontaria e coattiva, dell'I.C.I.”.

Il bando di gara prevedeva che le imprese partecipanti dovessero presentare, a pena di esclusione, attestati rilasciati dai Comuni dai quali risultasse che le imprese in questione avevano già espletato servizi di riscossione e che i servizi erano stati gestiti in modo corretto, nel pieno rispetto delle norme contrattuali e senza che fosse stato arrecato alcun danno all'ente.

La DITTA ALFA venne esclusa dalla gara, in quanto priva di competenze specifiche, giacché gli attestati presentati non certificavano specificamente l'espletamento dei servizi di riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali.

La DITTA ALFA impugnava la esclusione dalla gara e il successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Cellule del 22.1.2003, n. 9, di affidamento dell'appalto alla Società DITTA BETA., S.p.A.

Si costituivano in giudizio il Comune di Cellule e la Società DITTA BETA., opponendosi all'accoglimento del ricorso.

La Società DITTA BETA. proponeva ricorso incidentale deducendo che la Società DITTA ALFA doveva essere esclusa dalla gara, in quanto l'attività da essa documentata non poteva accreditarsi alla stessa bensì doveva imputarsi ai diversi soggetti giuridici costituiti dalle società miste a prevalente capitale pubblico istituite dai comuni per la gestione dei tributi e delle altre entrate comunali, di cui la società ricorrente era socio minoritario.

Il T.A.R. della Campania, Sezione I, con la sentenza del 30.1.2004, n. 1058, ha accolto il ricorso della Pubbliconsult.

La Società DITTA BETA. appella tale sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

Resiste all'appello la Società DITTA ALFA che chiede la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 27.2.2007, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello della DITTA BETA., S.p.A., è da respingere.

Con il primo motivo, la Società appellante ha censurato la sentenza del T.A.R. rilevando che i primi giudici non avrebbero valutato adeguatamente il punto centrale della controversia, ma si sarebbero uniformati, senza ulteriori approfondimenti, alla motivazione formulata da questa Sezione in sede cautelare.

La censura non è rilevante, non potendosi muovere alcun appunto alla sentenza impugnata solo perché ha aderito, condividendola, alla interpretazione del bando di gara compiuto da questa Sezione.

Ciò che rileva, infatti, e che effettivamente è il punto centrale della controversia, è la questione relativa all'ammissibilità della Società DITTA ALFA alla gara in relazione ai requisiti richiesti dal bando di gara.

La questione è stata risolta positivamente dal T.A.R.

Come riportato in fatto, il bando di gara richiedeva che le imprese partecipanti alla gara dovessero presentare, a pena di esclusione, attestati rilasciati dai Comuni per i quali avevano prestato la loro opera dai quali risultasse che le imprese in questione avevano già espletato servizi di riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali e che i servizi erano stati gestiti in modo corretto, nel pieno rispetto delle norme contrattuali, e senza che fosse stato arrecato alcun danno all'ente.

La DITTA ALFA è stata esclusa dalla gara, in quanto le attestazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione non specificavano testualmente che detta società aveva svolto attività di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali indicati nel bando di gara, ma riportavano che la stessa aveva espletato la "gestione" delle predette entrate comunali.

Il T.A.R., condividendo le considerazioni svolte da questa Sezione in sede cautelare (su appello della Società DITTA ALFA avverso il diniego di sospensione degli atti impugnati statuito dallo stesso T.A.R.), ha affermato che le attestazioni rilasciate dai vari comuni per i quali la ricorrente in primo grado aveva operato, che certificavano come la stessa avesse svolto attività di "gestione" dei tributi e delle altre entrate comunali, rispondesse al requisito richiesto dal bando, giacché nel termine "gestione", deve ritenersi compresa anche l'attività di "riscossione" dei tributi.

Il termine "gestione", come la Sezione ha già avuto modo di affermare nella pronuncia cautelare, infatti, contrariamente a quanto ribadito anche in appello dalla Società DITTA BETA., sta ad indicare comprensivamente, tutte le fasi di trattazione dei tributi dall'accertamento alla esazione di essi e, quindi, si riferisce anche all'attività di riscossione.

La sentenza appellata, che ha poi rilevato come la documentazione prodotta dalla Società ricorrente dovesse intendersi come attestante che detta società aveva espletato anche attività di riscossione, si rivela, quindi, corretta sul punto essenziale della controversia e congruamente motivata.

Da quanto precede emerge la infondatezza anche del secondo motivo di appello, con il quale la società appellante ha dedotto che la DITTA ALFA avrebbe dovuto impugnare il bando di gara,

stante la precisa richiesta del bando per il quale il concorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione, “in modo specifico le entrate per le quali ha espletato il servizio di riscossione”.

Da respingere è anche il terzo motivo, con il quale la Società appellante ha rilevato che il termine “gestione” contenuto nelle attestazioni presentate dalla DITTA ALFA non può essere ritenuto idoneo a dimostrare che detta società ha svolto anche l’attività di riscossione specificamente richiesta dal bando di gara “atteso che i comuni e le province possono affidare alle società a prevalente capitale pubblico (di cui la DITTA ALFA è socio di minoranza) anche disgiuntamente la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate”.

Si osserva in contrario che la esigenza di una specificazione sorge proprio nell’affidamento di qualcuna di dette attività inerenti ai tributi. L’affidamento di tutte le attività e, quindi, anche dell’attività di riscossione delle entrate, è infatti indicato con più proprietà con il termine “gestione”, che comprende tutto il ciclo di trattazione dei tributi e delle altre entrate comunali.

Non è neppure da esaminare, infine, l’argomento prospettato con il quarto motivo.

Con questo, la Società appellante ha rilevato che è una facoltà e non un obbligo della stazione appaltante chiedere ai partecipanti alla gara di regolarizzare la documentazione prodotta.

L’appellante, peraltro, ha aggiunto che tale rilievo è formulato solo in via precauzionale per il caso che la Società appellata volesse affermare il principio opposto.

Ebbene, la società appellata non ha sollevato tale questione di tal che le considerazioni svolte dalla Società appellante al riguardo si rivelano del tutto superflue.

Passando all’esame dei profili della sentenza appellata che hanno respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla DITTA BETA, è sufficiente rilevare che è provato dalle stesse attestazioni prodotte per la partecipazione alla gara che la DITTA ALFA, pur facendo parte come socio di minoranza, di società a prevalente capitale pubblico costituite dai comuni per la gestione delle proprie entrate, ha svolto direttamente l’attività di gestione, e, quindi, anche di riscossione, dei tributi e delle altre entrate patrimoniali.

Dagli attestati presentati dalla DITTA ALFA per partecipare alla gara e dalle integrazioni di tali attestazioni, con le quali i Comuni hanno chiarito che l’attività svolta dalla predetta società nell’ambito delle società miste concerneva anche la riscossione delle entrate, deve ritenersi ampiamente provato, come correttamente è stato affermato dalla sentenza appellata, che la suddetta impresa aveva svolto tale attività.

Tutte le altre considerazioni svolte dalla Società appellante relative al possesso degli altri requisiti non possono essere prese in considerazione, giacché qualora dovessero assurgere al rango di motivi di appello occorrerebbe dichiararle inammissibili non essendovi traccia delle stesse nel ricorso di primo grado.

L’appello, in conclusione, deve essere respinto.

Giusti motivi inducono la Sezione a compensare integralmente tra le parti costituite le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 27.2.2007, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione	Presidente
Cesare Lamberti	Consigliere
Claudio Marchitello	Consigliere estensore
Aniello Cerreto	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Claudio Marchitello f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10-08-07

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

F.to Luciana Franchini

N°. RIC. 4874/2004

FDG